

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 172

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

47° anno
6 maggio 2004

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 946/2004 della Commissione, del 5 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 947/2004 della Commissione, del 4 maggio 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili 3

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/491/Euratom:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 1999/819/Euratom della Commissione, del 16 novembre 1999, riguardante l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) alla convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994 con riferimento alla dichiarazione ivi allegata** 7

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di aprile 2004 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione (GU L 116 del 22.4.2004) 9

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004)** 9

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 946/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	114,6
	204	65,7
	212	110,8
	999	97,0
0707 00 05	052	131,1
	999	131,1
0709 90 70	052	105,2
	204	74,2
	999	89,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	36,7
	204	39,8
	220	39,4
	400	40,4
	624	57,6
	999	42,8
0805 50 10	388	54,8
	999	54,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	84,9
	400	127,4
	404	106,1
	508	66,0
	512	85,7
	524	63,8
	528	79,7
	720	100,3
	804	103,1
	999	90,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 947/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2004****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992⁽¹⁾ che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000⁽²⁾,

visto il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993⁽³⁾ che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003⁽⁴⁾ della Commissione ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, p. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1.

⁽⁴⁾ GU L 343 del 31.12.2003, p. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	54,06	402,26	494,55	36,42
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	38,38	285,59	351,11	25,86
1.40	Agli 0703 20 00	134,48	1 000,67	1 230,23	90,60
1.50	Porri ex 0703 90 00	53,49	398,04	489,36	36,04
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	59,90	445,73	547,98	40,35
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	457,11	561,98	41,39
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	67,68	503,59	619,11	45,59
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	37,82	281,43	346,00	25,48
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	65,10	484,42	595,55	43,86
1.160	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) 0708 10 00	363,92	2 708,03	3 329,28	245,18
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>) ex 0708 20 00	122,67	912,81	1 122,21	82,64
1.170.2	— Fagioli (<i>Phaseolus ssp. vulgaris</i> var. <i>Compressus Savi</i>) ex 0708 20 00	178,98	1 331,86	1 637,40	120,58
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	254,24	1 891,86	2 325,88	171,28
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	370,14	2 754,31	3 386,18	249,37
1.210	Melanzane 0709 30 00	127,70	950,23	1 168,22	86,03
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	56,94	423,70	520,90	38,36
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	994,91	7 403,32	9 101,74	670,27
1.240	Peperoni 0709 60 10	197,62	1 470,56	1 807,93	133,14

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.250	Finocchi 0709 90 50	—	—	—	—
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	127,80	950,96	1 169,12	86,10
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	94,13	700,44	861,13	63,42
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40	143,65	1 068,92	1 314,14	96,78
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	103,41	769,51	946,04	69,67
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	83,67	622,60	765,43	56,37
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	71,22	529,95	651,53	47,98
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	55,54	413,30	508,12	37,42
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	119,12	886,36	1 089,70	80,25
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	48,31	359,50	441,97	32,55
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	57,96	431,31	530,25	39,05
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	159,50	1 186,91	1 459,20	107,46
2.110	Cocomeri 0807 11 00	70,04	521,18	640,75	47,19
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	63,99	476,17	585,41	43,11
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	99,28	738,79	908,28	66,89

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	71,36	531,00	652,82	48,08
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	68,18	507,34	623,73	45,93
2.150	Albicocche 0809 10 00	608,11	4 525,07	5 563,17	409,68
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	338,62	2 519,74	3 097,80	228,13
2.170	Pesche 0809 30 90	179,38	1 334,77	1 640,98	120,85
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	148,19	1 102,72	1 355,69	99,84
2.190	Prugne 0809 40 05	116,14	864,24	1 062,51	78,25
2.200	Fragole 0810 10 00	112,40	836,39	1 028,27	75,72
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	2 269,19	2 789,77	205,44
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	1 605,61	11 947,67	14 688,60	1 081,70
2.220	Kiwis (« <i>Actinidia chinensis</i> Planch.») 0810 50 00	118,99	885,40	1 088,53	80,16
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	251,24	1 869,53	2 298,42	169,26
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	287,27	2 137,60	2 627,99	193,53
2.250	Litchi ex 0810 90	—	—	—	—

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

che modifica la decisione 1999/819/Euratom della Commissione, del 16 novembre 1999, riguardante l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) alla convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994 con riferimento alla dichiarazione ivi allegata

(2004/491/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la decisione del Consiglio del 15 dicembre 2003, recante emendamento della decisione del Consiglio, del 7 dicembre 1998, che approva l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione sulla sicurezza nucleare con riferimento alla dichiarazione ivi allegata⁽¹⁾,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, firmato ad Atene il 16 aprile 2003,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea dell'energia atomica ha aderito alla convenzione sulla sicurezza nucleare in virtù della decisione della Commissione del 16 novembre 1999⁽²⁾. Il 31 gennaio 2000, gli strumenti di adesione sono stati depositati presso il direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, compresa una dichiarazione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, capoverso iii), della convenzione.
- (2) La suddetta dichiarazione, resa dalla Comunità al momento dell'adesione alla convenzione, era basata su una decisione del Consiglio che è stata parzialmente annullata dalla Corte di Giustizia⁽³⁾ per il fatto che il terzo paragrafo della dichiarazione allegata alla decisione stessa ometteva di dichiarare che la Comunità è competente nei settori coperti dagli articoli 7, 14, 16, paragrafi 1 e 3, e dagli articoli da 17 a 19 della convenzione. La dichiarazione depositata deve pertanto essere sostituita da una dichiarazione modificata in base alla decisione del Consiglio del 15 dicembre 2003, che dà esecuzione alla sentenza della Corte.

- (3) La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventeranno membri della Comunità a decorrere dal 1° maggio 2004. Di conseguenza, anche il primo paragrafo della dichiarazione deve essere modificato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, capoverso iii), della convenzione sulla sicurezza nucleare, depositata presso il direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica il 31 gennaio 2000, è sostituita dalla seguente dichiarazione:

«Dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, capoverso iii), della convenzione sulla sicurezza nucleare

Gli Stati seguenti sono attualmente membri della Comunità europea dell'energia atomica: Regno del Belgio, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica di Estonia, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Irlanda, Repubblica italiana, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Granducato di Lussemburgo, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d'Austria, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Comunità dichiara che gli articoli da 1 a 5, l'articolo 7 e gli articoli da 14 a 35 della convenzione sono ad essa applicabili.

⁽¹⁾ Non pubblicata.

⁽²⁾ GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 20.

⁽³⁾ Sentenza del 10 dicembre 2002 nella causa C-29/99. Commissione contro Consiglio, CGCE 2002 pagina I-11221.

La Comunità possiede competenze, condivise con i succitati Stati membri, nei settori coperti dall'articolo 7 e dagli articoli da 14 a 19 della convenzione, come stabilito dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica all'articolo 2, lettera b) e nei pertinenti articoli del titolo II, capitolo 3, intitolato "Protezione sanitaria".»

Articolo 2

La dichiarazione di cui all'articolo 1 sarà depositata presso il direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, depositario della convenzione, al più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione, mediante lettera firmata dal capo della delegazione della Commissione eu-

ropea presso le organizzazioni internazionali a Vienna, unitamente alle versioni inglese, francese e spagnola della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2004.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di aprile 2004 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 116 del 22 aprile 2004)

Nel sommario e a pagina 28 nel titolo:

anziché: «Regolamento (CE) n. 745/2004»,

leggi: «Regolamento (CE) n. 943/2004».

Rettifica del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 133 du 30 aprile 2004)

Nel sommario, a pagina 1 nel titolo e a pagina 8 nella formula finale:

anziché: «7 aprile 2004»,

leggi: «21 aprile 2004».

AVVISO AI LETTORI

Un'edizione speciale della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* comprendente i testi degli atti delle istituzioni e della Banca centrale europea adottati prima dell'adesione sarà pubblicata in lingua estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ceca. I volumi di tale edizione appariranno progressivamente tra il 1^o maggio e la fine del 2004.

In tali condizioni e in attesa della pubblicazione di tali volumi, la versione elettronica dei testi è disponibile su EUR-Lex.

L'indirizzo del sito EUR-Lex è: <http://europa.eu.int/eur-lex/it/accession.html>